



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'
E PIANO PER LA TRASPARENZA**

2018 - 2020

PARTE PRIMA - PREMESSA

- ART. 1 FINALITÀ
- ART. 2 ANALISI DEL CONTESTO
- ART. 3 DEFINIZIONI
- ART. 4 IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- ART. 5 PROCEDURA DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

PARTE SECONDA - PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

- ART. 6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
- ART. 7 MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO
- ART. 8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- ART. 9 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELLE ATTIVITÀ A MAGGIOR RISCHIO
- ART. 10 IL MONITORAGGIO DEI RAPPORTI DI INTERESSE FRA INTERESSATI E SOGGETTI COMPETENTI
- ART. 11 MONITORAGGIO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
- ART. 12 LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA L'ILLECITO
- ART. 13 I CONTROLLI INTERNI SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

PARTE TERZA - TRASPARENZA E ACCESSO

- ART. 14 LA TRASPARENZA
- ART. 15 L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE
- ART. 16 L'ACCESSO CIVICO
- ART. 17 IL MERCATO ELETTRONICO

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE FINALI

- ART. 18 OSSERVANZA DEL PIANO
- ART. 19 AGGIORNAMENTO DEL PIANO

PARTE PRIMA PREMESSA

Articolo 1 FINALITA'

Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012 attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (Iprase).

Il piano realizza tale finalità attraverso:

1. l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
2. la previsione per le attività individuate per effetto del punto 1. di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
3. la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
4. il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
5. il monitoraggio dei rapporti tra l'Iprase e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, i dirigenti e i dipendenti;
6. l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

Destinatari del piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

1. il direttore
2. i dipendenti

Articolo 2 ANALISI DEL CONTESTO

a. – Il contesto esterno

L'Iprase è un ente strumentale di diritto pubblico della Provincia Autonoma di Trento, previsto dall'art 33 L.P. 16 giugno 2006, n. 3, lett. a) che svolge le seguenti attività previste dall'art. 42 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino":

- promuove e realizza la ricerca, la sperimentazione, la documentazione, lo studio e l'approfondimento delle tematiche educative e formative, ivi compreso quello relativo alla condizione giovanile, a sostegno dell'attività del sistema educativo provinciale, anche per promuovere l'innovazione e l'autonomia scolastica.

- fornisce supporto alle istituzioni scolastiche e formative, al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo nonché alla Provincia;

- collabora con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione per realizzare le attività di formazione degli operatori della scuola, anche in riferimento al personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative con sedi nei comuni ladini, mocheni e cimbri.

- collabora con l'Università statale degli studi di Trento, con altre università, con istituti di ricerca e di documentazione facenti capo al Ministero della pubblica istruzione e con istituti di ricerca educativa operanti in Italia e all'estero.

- può stipulare apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche e formative paritarie, con oneri a carico di queste ultime, per la formazione e l'aggiornamento del loro personale.

- provvede alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative di formazione rivolte al personale del comparto scuola - anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale -, ad altre attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e dello sviluppo del sistema educativo provinciale;

- effettua rilevazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, in merito alla qualità degli apprendimenti degli studenti, e svolgere attività di monitoraggio sulle azioni d'innovazione didattica; a tal fine collabora, in particolare, con il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo e con l'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione, per la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali alle iniziative nazionali;

- elabora, raccoglie e mette a disposizione del sistema educativo provinciale la documentazione relativa alle materie e alle attività di competenza, favorendo anche la diffusione delle buone pratiche.

Il contesto socio economico in cui opera l'Istituto si aggancia a quello delineato dalla Provincia Autonoma di Trento nel proprio Piano anticorruzione 2018 – 2020 ove emerge “ un contesto sociale e culturale ancora orientato all'inclusione sociale e connotato da un radicato sistema di welfare che ha consentito di raggiungere i più alti livelli di qualità della vita a livello nazionale”. Da un'altra estrapolazione dallo stesso piano si registra la “percezione generale da parte degli operatori economici dei due settori, edile e trasporti, che il fenomeno della criminalità organizzata in ambito provinciale risulta prevalentemente poco diffuso o per niente diffuso anche se solo un imprenditore su tre esclude recisamente che in Trentino siano presenti fenomeni di estorsione”. In sintesi si può parlare di un contesto esterno tendenzialmente in buona salute con una bassa percezione di fenomeni corruttivi.

b. – contesto interno

L'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto sono disciplinati dal Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (articolo 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5) approvato con Decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008 n. 10-117/Leg e s.m.

Sono organi dell'IPRASE:

a) il direttore che è nominato dalla Giunta provinciale e ha la legale rappresentanza dell'Istituto, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati delle attività, inoltre provvede alla direzione e al coordinamento del personale.

b) il comitato tecnico-scientifico e il suo presidente che sono nominati dalla Giunta provinciale il primo con funzioni d'indirizzo, di programmazione e di valutazione interna delle attività dell'Istituto e il secondo con funzione di promuovere l'attività del Comitato.

c) il revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale con funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nella gestione finanziaria ed economica, nonché sulla regolarità contabile della gestione dell'IPRASE.

La giunta provinciale definisce le direttive e gli obiettivi dell'Istituto.

la struttura organizzativa dell'IPRASE è costituita a sensi della deliberazione della Giunta provinciale 1376 di data 1 settembre 2017 da:

- un'area di ricerca;
- un'area della formazione e dello sviluppo professionale del personale delle istituzioni scolastiche e formative;
- un'area amministrativa;

•un'area a supporto delle attività e di segreteria,

L'Iprase non ha dipendenti propri, in quanto i lavoratori a tempo indeterminato presenti in pianta organica sono dipendenti di ruolo della Provincia Autonoma di Trento, messi a disposizione dal comparto enti locali o dalle Istituzioni scolastiche

L'organico è integrato da figure di collaboratori, assunti dal l'Iprase con contratti ad hoc, per lo svolgimento di particolari mansioni aventi caratteristiche specifiche (gestione fondi FSE o gestione corsi),

L'unico ruolo dirigenziale è rappresentato dalla figura del Direttore dell'Istituto.

Non si sono rilevati episodi di responsabilità penale o erariale a carico di dipendenti distaccati presso l'Istituto, né si sono ricevute segnalazioni di illecito di cui all'art. 12 del presente documento

Articolo 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano di prevenzione della corruzione per l'Iprase, si intende:

1. per "l. 190/2012", la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. per "d.lgs. 33/2013", il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
3. per "Responsabile anticorruzione", il responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Iprase indicato all'articolo 3;
4. per "legge provinciale n. 4 del 2014", la Legge provinciale 30 maggio 2014 n. 4 "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5";
5. per "attività a maggior rischio", le attività che, a seguito del processo di analisi del rischio corruzione, sono risultate esposte ad un valore superiore a quello individuato quale soglia di maggiore esposizione a rischio;
6. per "soggetto competente", il dipendente al quale è assegnata l'attività istruttoria e il direttore competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento;
7. per "interessato", la persona fisica o giuridica che presenta domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale e, in generale, domanda di emanazione di qualsiasi provvedimento conclusivo di uno dei processi il cui svolgimento è disciplinato da questo Piano;
8. per "domanda", la manifestazione di volontà del soggetto interessato presentata al fine dell'emanazione di un provvedimento conclusivo di uno dei processi il cui svolgimento è disciplinato da questo Piano.

Articolo 4 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il responsabile anticorruzione dell'Iprase è individuato dalla Giunta provinciale nella figura del direttore dell'Istituto.

Il Responsabile anticorruzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano; in particolare:

1. elabora la proposta e approva il piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità (e il piano per la trasparenza) entro il 31 gennaio di ogni anno;
2. verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
3. definisce le procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti a rischi di corruzione.
4. pubblica entro il giorno 15 dicembre di ogni anno oppure entro il termine stabilito annualmente dall'A.N.A.C. nella sezione altri contenuti – anticorruzione la "relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione".

Articolo 5
PROCEDURA DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

Una volta approvato, il piano triennale di prevenzione della corruzione (e il piano per la trasparenza) viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Iprase nella sezione altri contenuti – anticorruzione e trasmesso al Dipartimento della conoscenza.

Dell'adozione e pubblicazione del piano è data notizia al Direttore generale della provincia ed è fornita apposita segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Il link di pubblicazione del piano sarà inoltre inviato all'indirizzo gruppoportale@provincia.tn.it e all'indirizzo piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it.

PARTE SECONDA
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Articolo 6
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Sono considerate attività a rischio di corruzione quelle che, a seguito di un processo di analisi, hanno conseguito un valore complessivo del livello del rischio maggiore di 10.

La tabella allegata al presente piano, che contiene le attività svolte dall'Iprase, non evidenzia attività esposte a maggior rischio di corruzione.

Nessuna attività dell'Istituto è pertanto da considerare esposta a rischio di corruzione.

Articolo 7
MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI LE ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'eventualità che una revisione del processo di analisi facesse emergere attività a maggior rischio, si applicano le disposizioni del presente articolo.

L'interessato, all'atto della presentazione della domanda, rende la dichiarazione prevista all'articolo 9, comma 1, e si impegna a non ricercare il contatto diretto con i soggetti competenti.

Nelle attività a maggior rischio il soggetto competente dichiara all'avvio del procedimento, o al momento di assegnazione dell'istruttoria, che con l'interessato non intercorrono relazioni idonee a generare un conflitto di interesse ai sensi del Codice di comportamento, ovvero, nel caso contrario, di astenersi dal compito d'ufficio per conflitto di interesse.

Nelle attività a maggior rischio all'atto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, ogni soggetto competente dichiara gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Nelle attività a maggior rischio, nella fase di attuazione del provvedimento adottato, la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo è resa altresì dai nuovi soggetti competenti che non l'abbiano ancora resa.

Articolo 8
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

All'atto dell'emanazione del provvedimento conclusivo di un procedimento concernente un'attività a maggior rischio, il responsabile del procedimento informa il Responsabile anticorruzione in ordine all'esatto adempimento di quanto previsto dall'art. 6 o rileva eventuali difformità al fine dell'adozione di eventuali adempimenti conseguenti.

Analogia informazione è resa all'atto della conclusione dell'attività di attuazione del provvedimento adottato.

Articolo 9
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELLE ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO

L'attività di formazione in materia di anticorruzione nell'anno 2018 si svolge nei confronti del personale individuato dal Responsabile anticorruzione prevalentemente con modalità a distanza (FAD) avvalendosi dei programmi di formazione messi in atto dalla Provincia Autonoma di Trento, sulle seguenti tematiche:

1. gli specifici doveri posti in capo al personale dell'Iprase;
2. la disciplina degli incarichi vietati;
3. le fattispecie di conflitto di interesse;
4. le fattispecie di responsabilità disciplinare;
5. le fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione.

Il piano di formazione del personale provinciale prevede anche per gli anni 2018 e 2019 una continua attività di aggiornamento in materia di anticorruzione a cui parteciperà il personale individuato dal Responsabile anticorruzione.

Articolo 10
IL MONITORAGGIO DEI RAPPORTI DI INTERESSE FRA INTERESSATI E SOGGETTI COMPETENTI

Nei procedimenti di stipula dei contratti l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, dichiara le eventuali relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dello stesso soggetto interessato e i soggetti competenti.

La dichiarazione prevista al capoverso precedente di questo articolo è resa all'atto della presentazione della domanda ed è condizione di efficacia del provvedimento richiesto o del contratto concluso. In caso di omissione l'ufficio invita a regolarizzare la domanda.

Nei procedimenti di reclutamento del personale i soggetti competenti dichiarano che non intercorrono con i candidati relazioni idonee a generare un conflitto di interesse ai sensi del Codice di comportamento, ovvero, nel caso contrario, di astenersi dal compito d'ufficio per conflitto di interesse.

Articolo 11
MONITORAGGIO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

A cadenza annuale, in occasione della relazione annuale del Responsabile anticorruzione, verrà dato atto dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi confrontati con i tempi massimi a disposizione dell'Amministrazione (predefiniti in legge, regolamento o altri atti amministrativi).

Articolo 12
LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI D'ILLECITO

Il dipendente dell'Iprase riferisce al Responsabile anticorruzione le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; sul sito internet dell'Iprase è disponibile in tal senso un modello di segnalazione che ne consente la presentazione anche in forma anonima. La segnalazione anonima è presa in considerazione se adeguatamente circostanziata ed idonea a far emergere fatti relativi a contesti determinati.

Nel caso in cui il segnalante si sia identificato, l'identità di questi non può essere rivelata da chi ha ricevuto la segnalazione.

Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'inchiesta e all'organo disciplinare nel caso in cui lo stesso segnalante lo consenta espressamente. Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione l'identità del segnalante può essere rivelata all'inchiesta e all'organo disciplinare nel caso in cui

il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla denuncia, dà notizia circostanziata della discriminazione al responsabile anticorruzione. Il Responsabile anticorruzione, se ritiene, ad un primo esame, che sussiste tale discriminazione, segnala quanto accaduto:

1. all'organo disciplinare il quale valuta l'opportunità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
2. all'Ufficio affari civili dell'Avvocatura della Provincia che valuta se sussistono gli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione.

Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante pregiudicati dalla misura discriminatoria subita.

Articolo 13

I CONTROLLI INTERNI SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Se, nel corso dello svolgimento dei controlli interni sull'attività amministrativa, sono riscontrate situazioni che possono essere indizio di grave irregolarità o anomalia, il personale incaricato dello svolgimento del controllo ne dà notizia anche al Responsabile anticorruzione.

PARTE TERZA

TRASPARENZA E ACCESSO

Articolo 14

LA TRASPARENZA

L'Iprase assicura la trasparenza della propria attività amministrativa attraverso la pubblicazione, sul sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m. e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La trasparenza deve essere finalizzata a:

1. favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
2. concorrere ad attuare i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili.

Il Direttore dell'Iprase assume il ruolo di responsabile della trasparenza contestualmente a quello di responsabile anticorruzione.

Articolo 15

L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE

Chiunque ha diritto di accesso diretto e immediato al sito istituzionale dell'Iprase che a tal fine si impegna a promuovere il sito stesso e a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.

E' fatto divieto richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nel sito istituzionale dell'Iprase. Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo per fornire all'utenza specifici servizi, per via informatica.

I dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Iprase possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si intende l'utilizzazione degli stessi per scopi diversi da quelli per le quali sono stati creati e, più precisamente, l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti.

Articolo 16 L'ACCESSO CIVICO

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 prevedono due tipologie di accesso:

1. **"accesso civico"** disciplinato dall'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dall'art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione ai sensi di legge, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione da parte dell'Iprase;
2. **"accesso civico generalizzato"** disciplinato dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dall'art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014: è il diritto di chiunque di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione**, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 e dall'articolo 32 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

E' opportuno evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso (**accesso documentale**) di cui all'articolo 32 della legge provinciale sull'attività amministrativa n. 23 del 30 novembre 1992; quest'ultimo infatti è uno strumento finalizzato alla tutela degli specifici soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso, e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi.

La richiesta di accesso civico non necessita di alcuna limitazione e la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata; è gratuita, deve consentire l'identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto dell'istanza non essendo ammissibili richieste generiche o esplorative e va presentata al direttore dell'Iprase che dovrà poi pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Articolo 17 IL MERCATO ELETTRONICO

A seguito della necessità di ricorrere obbligatoriamente ai mercati elettronici sulla base di quanto stabilito dal D.L. n. 52/2012 e D.L. n. 95/2012, l'Iprase aderisce al sistema ME-PAT istituito dalla Provincia autonoma di Trento, a sensi dell'art. 39-ter della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e dell'art. 23 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, per l'acquisto telematico di prodotti e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI ATTUATIVE FINALI

Articolo 18 OSSERVANZA DEL PIANO

Tutto il personale dell'Iprase è tenuto all'osservanza delle norme anticorruzione e la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

Articolo 19
AGGIORNAMENTO DEL PIANO

L'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità (e del piano per la trasparenza) viene approvato dal Responsabile per anticorruzione. I successivi adempimenti ricalcano quelli stabiliti dall'art. 4 del presente piano.